

Corte di Cassazione sez. trib. – 25 luglio 2012, n. 13100 – Pres. Merone – Rel. Botta

**TARSU – Parcheggi - Aree demaniali di proprietà comunale – Concessione in uso a società privata per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli – Suolo pubblico sottratto all'uso indiscriminato da parte della collettività - Obbligo di pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani - Sussiste**

*Il gestore del servizio di sosta a pagamento dei veicoli su aree demaniali di proprietà comunale, in quanto detentore degli spazi ricevuti in concessione, è assoggettato alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).*

*Infatti, le aree demaniali destinate a parcheggio a pagamento, delimitate con appositi stalli dipinti, sono sottratte all'uso normale e indiscriminato da parte della collettività e il fatto che i pedoni possano attraversarle quando gli stalli non sono occupati, è circostanza irrilevante rispetto all'uso specifico e limitato delle stesse aree a cui, peraltro, nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa.*

**FATTO E DIRITTO**

Visto che il ricorso concerne una controversia relativa all'impugnazione avviso di accertamento emesso dal Comune di Formia per il pagamento della TARSU riferita all'anno 2004, in relazione alle aree demaniali e di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori.

Considerato che il ricorso è basato su tre motivi, a) con il primo è dedotta la violazione dell'art. 62, comma 2 e dell'art. 63, comma 3 bis del D.Lgs. n. 507 del 1993, concludendo con il seguente quesito di diritto: dica la Corte "se il gestore del servizio della sosta a pagamento sia qualificabile come detentore e/o occupante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e pertanto, se per le aree ubicate lungo la pubblica via, utilizzabili da qualsiasi utente, sia o meno dovuta dal medesimo gestore la tassa sui rifiuti solidi urbani"; b) con il secondo è dedotta la violazione delle stesse norme sotto diverso profilo, concludendo con il seguente quesito: dica la Corte "se per la previsione di cui all'art. 63, comma 3 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consenta o meno la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico del gestore del servizio della sosta a pagamento su arre ricadenti nella pubblica via e come tali soggette alla pubblica ed indiscriminata fruizione"; c) con il terzo è dedotto vizio di motivazione sostenendo che la sentenza non aveva fatto distinzione tra le diverse tipologie di sosta mediante le quali si svolge l'attività affidata in concessione alla ricorrente (sosta aperta indiscriminatamente a tutti all'interno degli stalli verniciati lungo la pubblica via e sosta in aree recintate in silos multipiano con accesso regolamentato), riconducendole ad unico modello.

Ritenuto che analoghe controversie tra le stesse parti sono state decise (Cass. n. 15950 e 15851 del 2011) con il rigetto del ricorso sulla base della seguente motivazione che il collegio condivide anche in relazione alla identica fattispecie alla base del presente ricorso: "I motivi di diritto paiono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., in quanto i quesiti di

RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - 2012

diritto sopra riportati, peraltro di identico contenuto, (per cui il secondo nemmeno è conforme alla censura evidenziata in motivazione) risolvendosi in quesiti astratti privi di ogni riferimento alla regola iuris adottata nella sentenza impugnata (basata peraltro su un presupposto di fatto diverso) sono inidonei alla definizione del tema controverso (v. Cass. n. 28054/08).

Peraltro, l'assunto di fondo della contribuente, riportato anche in sede di censura di motivazione, non pare fondato. L'area stradale destinata a parcheggio con appositi stalli dipinti, in cui il gestore percepisce il compenso per la sosta dei veicoli, non è sottoposta all'uso indiscriminato della generalità dei cittadini, ma anzi è sottratta all'uso normale e collettivo proprio del suolo pubblico, attesa la sua funzione esclusiva oggetto della concessione. Il mero fatto che i pedoni possano attraversare l'area quando gli stalli non sono occupati, è fatto irrilevante rispetto all'uso specifico e limitato dell'area stessa, a cui nessuno è autorizzato a porre ostacolo o impedimento con una utilizzazione diversa. Ne consegue che il concessionario del servizio è detentore dell'area, per cui non vi è alcun difetto di motivazione nella impugnata sentenza, in quanto non esiste la eccezione al generale principio ivi enunciato (pacifico, v. Cass. 28003 del 2008) sostenuta dalla ricorrente, e quindi non vi era obbligo di specifica motivazione".

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.